

Liquidazione giudiziale del compenso – Cass. n. 5674/2021

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali civili - Liquidazione giudiziale del compenso - D.m. n. 140 del 2012 - Controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri - Esplicitazione - Modalità.

La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo originario - compreso tra i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente - e specifichi il criterio in concreto adottato per effettuare il successivo incremento, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della causa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5674 del 02/03/2021 (Rv. 660733 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2233](#)